



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Sub- Allegato (v. paragrafo 26)

	<i>Criticità -"sconti" previsti nel D.M. n. 544/2007 – Allegato B</i>	<i>Soluzione criticità</i>
1	punto 1.1. Corsi di studio omologhi, corsi di studio in teledidattica, primo periodo - si prevede che "per i corsi di studio (di laurea e di laurea magistrale) omologhi, ovvero per i corsi di laurea afferenti alla stessa classe successivi al primo da attivare nella stessa sede della struttura didattica competente o nell'ambito della medesima provincia o delle province con la stessa confinanti, il numero di docenti necessari ... è ridotto ..nella misura di una unità per anno.."	Eliminazione di tale periodo
2	punto 1.1. Corsi di studio omologhi, corsi di studio in teledidattica, secondo periodo - si prevede che "per i corsi di studio organizzati con modalità di svolgimento in teledidattica, non accreditati ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, omologhi a corsi di studio attivati con modalità tradizionale, il numero di docenti necessari indicato in tabella 1 è ridotto a un terzo ...,"	Sostituzione con il seguente periodo: "per i corsi di studio organizzati con modalità di svolgimento in teledidattica, non accreditati ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il numero di docenti necessari è il medesimo dei corsi organizzati con modalità di svolgimento tradizionale".
3	punto 1.3. (Trasformazione graduale dei corsi di studio) – si prevede che "per i corsi di studio che vengono trasformati gradualmente dalle Università, devono essere disponibili un numero di almeno 4 docenti di ruolo per ciascun anno di corso trasformato, ferma restando, per gli altri anni di corso, la disponibilità di docenti secondo quanto indicato al D.M. n. 15/2005, ...".	Eliminazione del punto 1.3.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4	<p>punto 3 (Docenti di altri Atenei) - si prevede che "ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione, e, in particolare, per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti ..."</p>	<p>Sostituzione con il seguente periodo: "ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 544/2007, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo, anche straniero, sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti..."</p>